

Art. 1 Denominazione-----

Viene costituita un'associazione un'Associazione privata denominata "Associazione Giovanni Secco Suardo" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).-----

E' fatto obbligo all'associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo O.N.L.U.S.-----

Art. 2 Sede-----

L'associazione ha sede in Lurano (BG), via Mazzini n. 13 ed agisce su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.--

L'assemblea dei soci ha la facoltà di istituire e chiudere delegazioni ed uffici in altre località d'Italia ed all'estero stabilendone le relative strutture ed attribuzioni.-----

Art. 3 Scopo ed attività-----

L'associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.-----

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ogni popolo costituiscono istanza fondamentale per l'affermazione e l'arricchimento delle identità culturali.-----


L'usura dei secoli, i fenomeni atmosferici, l'inquinamento, l'urbanizzazione accelerata e spesso l'azione irresponsabile degli uomini rischiano di compromettere il perpetuarsi del fruttuoso confronto fra passato e presente, fondamento di ogni patrimonio culturale.-----

La salvaguardia, la conservazione ed eventualmente il restauro di ciò che costituisce memoria della creatività umana, ricopre quindi importanza mondiale e richiede la partecipazione collettiva al raggiungimento di tale fine.-----

L'Associazione intitolata a Giovanni Secco Suardo, quale figura preminente del campo della conservazione e del restauro, si fonda sui presupposti sopra detti e si propone, in accordo con autorevoli referenti culturali, di operare per stimolare, approfondire ed attuare la ricerca tecnica e scientifica, storica e culturale, l'aggiornamento ed il confronto su argomenti, metodologie e problematiche inerenti alla salvaguardia e alla conservazione dei beni culturali.-----

L'Associazione si propone inoltre di promuovere la conoscenza, la conservazione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso interventi diretti, con particolare riferimento ai beni situati in aree culturali e geografiche meno sviluppate e valorizzate.-----

L'Attività dell'Associazione intende conformarsi ai principi sanciti nelle Carte del Restauro attualmente vigenti e, in relazione alla cooperazione tra i popoli ed agli impegni delle nazioni più sviluppate, nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione di Lomè per le Relazioni con i paesi ACP e, per quanto attiene alle sue specifiche finalità,



alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale, ed alla normativa dello Stato Italiano che regola la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

L'Associazione si prefigge di stabilire una collaborazione ed un coordinamento stabili con Istituzioni nazionali ed internazionali riconosciute operanti nel campo della conservazione e del restauro di beni culturali, allo scopo di definire strategie ed interventi di comune interesse.

L'Associazione Giovanni Secco Suardo può stabilire convenzioni e accordi con altri soggetti, sia pubblici che privati, al fine della realizzazione comune in tutto o in parte di attività inerenti allo scopo sociale.

Al fine di raggiungere i propri obbiettivi l'Associazione porrà in essere attività quali, in via esemplificativa:

a) Seminari, convegni, incontri a livello sia nazionale che internazionale.

b) Corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale rivolti ad operatori pubblici e privati nel campo dei beni culturali.

c) Realizzazione di interventi di conservazione e di restauro di beni artistici, culturali ed ambientali siti in Italia e all'estero, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, o comunque a quelle aree culturali e geografiche meno sviluppate e valorizzate, anche tramite organismi operativi pubblici.

d) Attività editoriali, quali edizioni, ristampe e traduzioni di testi, produzione e diffusione di sistemi logici multimediali e software di gestione, di videocassette e di compact, produzione e diffusione di audiovisivi su ogni possibile supporto.

e) Costituzione di archivi e banche dati.

f) Realizzazione di interventi che favoriscano la fruizione e la conoscenza dei beni artistici, culturali ed ambientali a strati sempre più ampi di popolazione.

g) Promozione di scambi culturali e scientifici a livello nazionale ed internazionale, con eventuale concessione di borse di studio ed analoghe facilitazioni.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Affiliazione

L'Associazione può affiliarsi ad Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali che perseguono scopi affini.

Art. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione tutti quei soggetti, singoli, associati, enti e istituzioni, privati o pubblici, di qualunque genere e specie, che ne condividano gli scopi e le finalità.

Art. 6 Categorie di soci

Gli associati sono divisi in due categorie:-----

- Fondatori-----
- Ordinari-----

Art. 7 Soci fondatori-----

Sono fondatori gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione risultanti dall'atto costitutivo.---
I soci fondatori possono ricoprire le cariche sociali ed hanno diritto di voto in Assemblea.-----

Art. 8 Soci ordinari-----

Sono soci ordinari coloro che vengono nominati dal Collegio dei soci fondatori, in considerazione di particolari requisiti e del contributo fornito all'Associazione. -----

La qualifica in oggetto si acquista per effetto di una domanda per iscritto controfirmata da due soci fondatori ed approvata dal collegio suddetto. I soci ordinari possono ricoprire le cariche sociali ed hanno il diritto di voto in Assemblea.-----

Art. 9 Obblighi dei soci-----

I soci sono tenuti a:-----

- osservare le norme del presente Statuto e le delibere assunte dagli Organi associativi;-----
- corrispondere la tassa di ammissione e la quota annuale che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.-

Art. 10 Termine di rapporto associato-----

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:--

- a) dimissioni da comunicarsi per raccomandata al Presidente dell'associazione con un preavviso di due mesi. Resta inteso che il socio dimissionario dovrà rispondere delle obbligazioni tutte da esso fino a quel momento assunte, ivi incluso il pagamento dell'intera quota sociale.-----
- b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.-----
- c) per delibera inappellabile di esclusione del Collegio dei soci fondatori per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari, ovvero alle risoluzioni degli organi sociali, arrecando così un pregiudizio all'associazione.-----
- d) per ritardato pagamento degli organi sociali.-----

Il Collegio dei soci fondatori può anche sospendere il socio moroso nel pagamento delle quote sociali, salvo poi riammetterlo dietro esplicita nuova richiesta e previo saldo integrale di quanto dovuto.-----


Art. 11 Organi associativi-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Collegio dei Soci Fondatori;-----
- il Comitato Onorario.-----

Art. 12 Assemblea-----

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro il 30 Aprile per deliberare sulla situa-



zione generale dell'Associazione, per approvare il rendiconto annuale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, nonché per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.- Inoltre l'Assemblea è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando a detto organo sia pervenuta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto.----- Hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari.-----

Art. 13 Convocazione Assemblea-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, o da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, mediante comunicazione trasmessa a mezzo di lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata e/o posta elettronica (o con qualunque altro mezzo che possa fornire prova della ricezione) da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata.-----

Art. 14 Svolgimento riunioni-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongano almeno di due quinti dei voti.-----

L'Assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari; è ammesso intervento per delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio, per iscritto. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.-----

E' possibile l'intervento di soci in assemblea mediante mezzi di comunicazione audio-video o anche solo audio purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.-----

Art. 15 Competenze assemblea-----

Spetta all'Assemblea;-----

- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno solare;-----
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi su proposta del Consiglio Direttivo;-----
- nominare e rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo;--
- deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;-----

- deliberare su tutte le materie che verranno sottoposte al suo parere dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 16 Presidenza e verbale delle riunioni assembleari-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di una sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti. -----

Il verbale delle riunioni è redatto da uno dei soci ovvero da una persona all'uopo designata dal Presidente e da essi sottoscritto.-----

Art. 17 Consiglio Direttivo-----

L'amministrazione e la gestione dell'associazione sono affidate al Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci,-----

Nel Consiglio possono essere eletti i soci fondatori ed i soci ordinari. Al suo interno è designato il Presidente, oltre ad un Vice Presidente se del caso.-----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno gli incaricati ed i responsabili delle singole attività associative. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.-

Art. 18 Poteri del Consiglio-----

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.-----

Sono competenze del Consiglio Direttivo:-----

- redigere i programmi dell'attività associativa sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;-----
- approvare direttive che disciplinino le attività da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;-----
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;-----
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;-----
- nominare il Presidente dell'Associazione ed un eventuale Vice Presidente;-----
- negoziare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere ivi inclusi quelli per l'assegnazione di incarichi professionali, assunzione di personale, etc.;-----
- approvare deliberazioni in ordine al patrimonio dell'Associazione ed alla determinazione delle quote di adesione iniziali ed annuali, nonché alla richiesta di contributi ad Enti e/o terzi sia pubblici che privati stabilendone l'entità;-----
- provvedere ad eccezionale ed improvvise occorrenze che fossero imposte dall'urgenza del caso;-----
- formulare ed approvare il regolamento interno;-----
- organizzare tutto quanto rientri negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita.-----

Art. 19 Attività del Consiglio-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su sua iniziativa, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. -----

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi sia la presen-



za della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere trasmesso almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, con lettera a mano, raccomandata o telegramma.

Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di tutti i terzi ed anche di fronte all'Autorità giudiziaria.

Al Presidente spetta la direzione dell'Associazione ed il controllo sulla corretta attuazione delle norme statutarie.

Il Presidente ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria dell'Associazione medesima, salvo le attività che siano, dallo Statuto, espressamente riservate ad altri Organi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 21 Collegio dei Soci Fondatori

Il Collegio dei Soci Fondatori è composto da tutti i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione così come risultante dall'atto costitutivo.

Il Collegio si riunisce due volte l'anno e delibera in via esclusiva ed a maggioranza semplice in materia di ammissione, sospensione ed esclusione di soci ordinari.

Per la sospensione o l'espulsione di un socio fondatore è richiesta l'unanimità salvo ovviamente il voto dell'interessato.

Art. 22 Comitato onorario

Il Comitato Onorario è composto da un numero variabile di membri designati dal Consiglio Direttivo scelti tra soggetti che non ricoprono la qualificazione di socio.

Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed è coordinato da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Onorario ha funzione di consultazione sull'attività scientifica dell'Associazione, con particolare riguardo all'individuazione delle problematiche verso cui definire gli interventi.

Art. 23 Fondo comune

Premesso che l'Associazione può ricevere contributi, quote, oblazioni, lasciti, legati, donazioni e versamenti volontari oltre che dai soci anche da terzi, alle condizioni previste dalla legge, le entrate dell'Associazione, destinate a formare il fondo comune della medesima, sono costituite:

- dai contributi annui ordinari e dalle quote di ammissione

versate dai soci, nonché dai contributi straordinari che verranno versati all'Associazione in relazioni a particolari iniziative deliberate dall'Assemblea;-----

- dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dall'attività di cui all'art. 3, -----

- dai redditi di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;-----

- dalle quote destinate alle spese di struttura derivanti da contributi e/o finanziamenti concessi da enti erogatori di fondi;-----

- dal patrimonio storico archivistico;-----

- dal patrimonio della biblioteca dell'Associazione;-----

- dal magazzino dei libri pubblicati dall'Associazione;-----

- dalla dotazione strumentale.-----

L'associazione può fare donazioni a favore di associazioni analoghe o di Enti, Associazioni, Comitati, Fondazioni che perseguano il suo stesso scopo o uno scopo che venga considerato nobile e meritorio a giudizio del Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea.-----

Art. 24 Bilancio -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

Entro il 30 del mese di Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo dell'anno precedente allegando inoltre il preventivo per l'anno in corso nonché una relazione esplicativa da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.-----

Art. 25 Impiego eccedenze attive-----

Le eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione e di quelle ad essa direttamente connesse nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli associati.-----

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed azioni di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Art. 26 Responsabilità-----

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio esclusa ogni responsabilità dei soci salvo quanto previsto dall'art. 38 del Codice Civile.-----

Art. 27 Durata e scioglimento-----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

L'associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, quando tale deliberazione venga assunta a maggioranza di almeno due terzi degli associati presenti all'Assemblea, validamente costituita con la partecipazione del cinquanta per cento dei soci aventi diritto di voto.-----

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.-----

E' fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.--

Art. 28 Norme generali-----

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.-----



* * *

Copia conforme all'originale nei miei atti, con l' allegato.
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Bergamo, 20 marzo 2020.